REGOLAMENTO APPLICATIVO DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

(Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 07 del 07/04/2009)

INDICE

- Art. 1 Accertamento con adesione
- Art. 2 Avvio del procedimento su iniziativa dello Ufficio
- Art. 3 Avvio del procedimento su istanza del contribuente
- Art. 4 Adesione agli atti di imposizione
- Art. 5- Adempimenti successivi alla adesione
- Art. 6 Conciliazione giudiziale
- Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1 - Accertamento con adesione

- 1. Il Comune, per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.
- 2. L'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione per gli atti di liquidazione e sanzionatori ed anche quando la base imponibile dell'obbligazione tributaria è determinabile su base di quantificazione oggettiva o quando la questione su cui si verte è di diritto.
- 3. Nel caso di accertamento vertente sul valore delle aree edificabili ai fini ICI, la definizione del valore da parte dello Ufficio Tributi è subordinata a parere conforme del tecnico comunale.

Art. 2 - Avvio del procedimento su iniziativa dello Ufficio

- 1. L'ufficio Tributi invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:
- a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento:
- b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, da fissarsi di regola non prima di 60 giorni dalla data dell'invito;
- c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 2;
- d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c).
- 2. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle
- rate prescelte, deve essere unica la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili è ridotta ad un ottavo del minimo.
- 3. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito a comparire deve essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 8 del D.Lgs.n.218 del 1997, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Le rate trimestrali potranno essere richieste nel numero massimo di 8 o di 12 se l'importo complessivo del debito supera euro
- 51.645,69. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
- 4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 l'Ufficio Tributi provvede alla riscossione coattiva della pretesa mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910.
- 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi del presente articolo, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali.

Art. 3 – Avvio del procedimento su istanza del contribuente

- 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'Ufficio, anteriormente alla eventuale impugnativa dell'atto, istanza, in carta libera, di addivenire all'adesione dell'accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
- 2. Il termine per la proposizione del ricorso è sospeso per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'Ufficio Tributi, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
- 4. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto mediante l'applicazione del presente istituto.
- 5. Qualora la natura dell'obbligazione tributaria non renda legittima l'applicazione dell'istituto, il funzionario responsabile del tributo è tenuto a darne motivata comunicazione al contribuente.

Art. 4 - Adesione agli atti di imposizione

- 1. Le sanzioni irrogate per le violazioni dei tributi comunali sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta
- riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
- 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte ad un ottavo del minimo se l'avviso di accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall'invito a comparire. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione, con le modalità previste dal comma 2 dello

articolo 2 del presente regolamento.

Art. 5- Adempimenti successivi alla adesione

- 1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante versamento con le modalità stabilite dal Comune.
- 2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano euro 51.645,69. L'importo della prima rata è versato entro il termine di venti giorni dal verbale di adesione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio
- legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
- 3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio Tributi del Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
- 4. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il funzionario responsabile provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del

contribuente e dello stesso garante;

Art. 6 - Conciliazione giudiziale

- 1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, l'assistente tecnico che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
- 2. Per quanto riguarda la procedura e le conseguenze della definizione delle liti con applicazione del presente istituto, si fa rinvio a guanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 546/92.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2009.	